

DETERMINA DEL DIRETTORE  
GENERALE  
N. 467 / DG DEL 13 LUG. 2016

Oggetto: Regolamento del Comitato di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute.  
Presa d'atto.

IL DIRETTORE  
GENERALE

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. Prendere atto del Regolamento di funzionamento, approvato nella seduta dell'11 luglio 2016 del Comitato di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute, costituito presso questa Azienda, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che dalla presente Determina non derivano spese a carico del bilancio aziendale.
3. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

4. La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).

*Il Direttore della S.O. Supporto Amministrativo alla Direzione Medica Ospedaliera, U.R.P. e Comunicazione attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle disposizioni vigenti.*

IL DIRETTORE S.O.

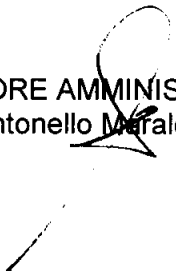
(Fabio Benini)



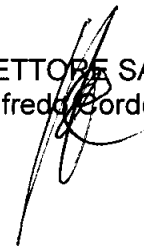
IL DIRETTORE GENERALE  
(Michele Caporossi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Antonello Meraldo)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Alfredo Gordoni)



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(S.O. Supporto Amministrativo alla Direzione Medica Ospedaliera, U.R.P. e Comunicazione)**

Normativa di riferimento:

- o Costituzione della Repubblica italiana: artt. 2 e 32;
- o Legge n. 833/78: art. 1;
- o Legge Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n. 266, artt. 1 e 2 (principi e finalità delle diverse forme di volontariato);
- o D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e ss. mm. ed ii., art. 14, comma 7;
- o D.L n. 517/93: artt. 14 e 15;
- o Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994, titolo II, paragrafo 5;
- o L.R.11 agosto 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", art. 24;
- o Atto Aziendale adottato con Determina n. 187/DG del 10/3/2005: art. 4, punto 3;
- o Regolamento Aziendale di Pubblica Tutela adottato con Determina n. 370/DG dell'8/9/2006;
- o Regolamento regionale concernente "Criteri e modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell'art. 24 comma 1 bis della L.R. n.13/2003", approvato con D.G.R. n. 1016 del 15/09/2014;
- o Regolamento aziendale che disciplina l'esercizio delle attività di volontariato, adottato con Determina n. 77/DG del 15 febbraio 2016.

Ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento sopra riportata, i Comitati di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute, che operano all'interno delle strutture del SSR, devono dotarsi di una normativa interna, che ne disciplini il funzionamento ed i meccanismi di elezione dei propri organismi interni.

A tal fine questa S.O., d'intesa con il Presidente del Comitato, che è stato eletto nel corso della prima riunione dello stesso, ha elaborato un testo di regolamento che contiene entrambe le tipologie di norme sopra indicate.

Il testo di cui sopra è stato poi trasmesso a tutti i componenti dell'Assemblea, i quali sono stati convocati per la discussione della proposta e per l'approvazione del regolamento.

La riunione del Comitato si è tenuta l'11 luglio 2016 e, dopo un'ampia discussione, è stato approvato il testo, che si allega al presente atto e che, non trattandosi di un atto dell'Azienda ma di una normativa interna dell'organismo di partecipazione, si ritiene che debba essere soggetto ad una mera presa d'atto da parte del Direttore Generale.

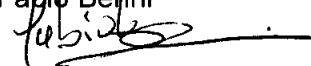
Per quanto sopra esposto, pertanto,

**SI PROPONE**

1. Prendere atto del Regolamento di funzionamento, approvato nella seduta dell'11 luglio 2016 del Comitato di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute, costituito presso questa Azienda, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
  
1. Dare atto che dalla presente Determina non derivano spese a carico del bilancio aziendale.
2. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
3. La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.)..

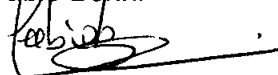
**Il Responsabile del Procedimento**

Fabio Benni



**Il Direttore S.O.**

Fabio Benni



**- ALLEGATI -**

**Regolamento del Comitato di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute.**



# **Comitato di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute**

## **Regolamento di funzionamento**

### **Articolo 1 Finalità e durata**

Ai sensi e per le finalità previste dalla normativa vigente è istituito presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona (di seguito Azienda) il Comitato di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute (di seguito Comitato), che dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal presente regolamento e dalle altre norme che riguardano la materia.

### **Articolo 2 Compiti del Comitato**

Ai sensi della normativa vigente, il Comitato assolve ai seguenti compiti:

- a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria;
- b) svolgere attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
- c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della L.R. 13/2003.

Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Comitato, in particolare:

- a) promuove la partecipazione dei cittadini alla costruzione del Piano Comunitario per la Salute e all'attuazione, a livello aziendale, dei profili assistenziali e di ogni altra attività che si renda necessaria per rendere più efficaci ed efficienti le attività del servizio sanitario regionale e le attività socio-assistenziali;
- b) garantisce, ai fini del miglioramento della sicurezza delle attività assistenziali, l'informazione e la partecipazione dei cittadini interessati riguardo alle attività aziendali di coinvolgimento dei pazienti e ad ogni altra attività, per la quale si renda necessario l'apporto delle associazioni di partecipazione;

c) propone le azioni ritenute prioritarie per garantire la più ampia partecipazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini all'organizzazione e al monitoraggio delle attività sanitarie, sulla base delle previsioni normative e programmatiche, nonché di quelle derivanti dal sistema degli obiettivi strategici aziendali di budget;

d) nell'ambito delle azioni di cui alla lettera c), cura in special modo la proposta, l'attivazione e il monitoraggio delle azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla normativa in materia di carta dei servizi, utilizzando gli strumenti di valutazione dei reclami della qualità percepita e della garanzia del comfort per i servizi sanitari di ricovero ambulatoriali e territoriali;

e) presenta alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, un report annuale contenente i dati sulla partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, relativi soprattutto:

- 1) alle attività finalizzate alla progettazione e al monitoraggio dei profili assistenziali e del Piano Comunitario per la salute;
- 2) al monitoraggio delle attività riguardanti la carta dei servizi;
- 3) all'identificazione delle situazioni di buona qualità percepita;
- 4) all'attività svolta dal gruppo di accreditamento regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

f) garantiscono la consultazione a livello locale, ai fini di quanto previsto dal Coordinamento regionale per la consultazione delle associazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del r.r. 4/2014.

### **Articolo 3 Componenti**

Il Comitato è composto da:

- a) il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato;
- b) il Responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico (URP) aziendale o suo delegato;
- c) undici membri eletti dall'Assemblea dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute operanti in ambito sanitario e presenti presso l'Azienda;
- d) un rappresentante dei professionisti operanti in Azienda, designato dal Collegio di Direzione;
- e) il dirigente aziendale dell'area delle professioni sanitarie.

I componenti di cui alla lettera c) possono delegare ad altro membro della stessa area la partecipazione alle riunioni del Comitato. Ogni componente non può ricevere più di una delega.

In caso di dimissioni personali, o di recesso dell'Associazione di appartenenza dalla Assemblea per rinuncia, cessazione dell'attività o decadenza dei requisiti che le hanno dato accesso all'Assemblea stessa, i membri di cui alla lett. c) cessano dal loro ruolo di rappresentanti nel Comitato. Essi sono reintegrati con i primi dei non eletti o, in mancanza di essi, da nuovi eletti a cura della predetta Assemblea, entro il termine massimo di due mesi.

#### **Articolo 4**

##### **Partecipazione di soggetti terzi ai lavori del Comitato**

Ai lavori del Comitato possono partecipare, se invitati ma senza diritto di voto, altre persone a vario titolo competenti nelle materie di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### **Articolo 5**

##### **Il Presidente**

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Comitato tra i membri di cui all'art. 3, lett. c) e resta in carica per tutta la durata del Comitato, fino all'insediamento del nuovo.

Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato,
- b) garantisce il rispetto delle indicazioni del Comitato,
- c) coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate,
- d) convoca e presiede le riunioni del Comitato.

La funzione di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Il Comitato può eleggere un vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Articolo 6**

##### **Funzionamento del Comitato**

Per garantire l'esercizio dei compiti di cui all'art. 2, il Presidente convoca il Comitato con cadenza almeno semestrale ed ogni qual volta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

Le convocazioni vengono spedite dalla segreteria esclusivamente per posta elettronica, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

L'ordine del giorno è redatto dal Presidente e comprende anche eventuali punti proposti dai singoli membri del Comitato, i quali, per consentire l'organizzazione dell'incontro, devono far pervenire le loro indicazioni al Presidente almeno due giorni prima della data prevista per la convocazione. I punti eventualmente non discussi sono riproposti alla prima riunione utile.

In prima convocazione la riunione è valida se è presente almeno la metà più uno dei membri mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni membro del Comitato ha diritto ad un voto.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

## **Articolo 7**

### **Funzioni di segreteria**

Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'URP aziendale.

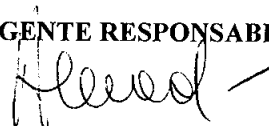
Il funzionario URP addetto alla segreteria spedisce le convocazioni e redige i verbali delle riunioni di concerto con il Presidente.

Ogni componente può far inserire "dichiarazioni a verbale", purché rilasciate all'atto della votazione relativa allo specifico punto all'ordine del giorno in discussione. Non appena completato, il verbale è inviato ad ogni componente tramite posta elettronica. In caso di contestazione, del verbale della seduta precedente può essere data lettura nella seduta successiva per l'approvazione di rito.

Trascorsi 15 giorni dall'invio senza che intervengano proposte di integrazioni o modifiche, il verbale si intende comunque approvato e le decisioni adottate diventano operative.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La determina n. 467 / DG del 13-7-2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" il 14 LUG. 2016 ai sensi dell'art. 32, c. 1, Legge n. 69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE****COLLEGIO SINDACALE**

La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n. 43188  
del 14 LUG. 2016.

**REGIONE MARCHE**

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e da questa ricevuta in data \_\_\_\_\_.

**ESECUTIVITA'**

La presente determina:

- ☒ è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..
- ☐ è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE****CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE**

La presente copia composta da n. \_\_\_\_\_ pagine è conforme all'originale esistente agli atti di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona, \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**